



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione generale del diritto
alla salute e delle politiche di
solidarietà

Settore Prevenzione e Sicurezza

Prot. n. *A006RT/282585/22.3*
da citare nella risposta

Data: *18 OTTOBRE 2006*

Allegati:

Risposta al foglio del: n.

Oggetto: Prime Indicazioni DLgs 257/2006

Ai

Direttori di Dipartimento
delle Aziende USL

Responsabili UF PISLL
Delle Aziende USL

E p.c.

Responsabile del
Settore RIFIUTI E BONIFICHE
Regione Toscana

Direttore Tecnico
ARPAT

Responsabile della
Sezione Regionale Toscana
dell'Albo delle Imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti

A seguito della entrata in vigore del DLgs 257/2006 relativo alla "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione di amianto durante il lavoro" è stato ritenuto opportuno elaborare delle prime indicazioni al fine di omogeneizzare i comportamenti delle aziende sanitarie a livello regionale.

Il DLgs 257/2006 si compone di 5 articoli (*modifiche al titolo 626/94, recepimento della direttiva, sanzioni, clausola di cedevolezza, abrogazioni*) tutti gli articoli citati riguardano, salvo diversamente specificato, quelli contenuti nell'articolo 2 del DLgs 257/2006 che rappresenta il *corpus* del recepimento. In particolare, in stretta correlazione con il testo di legge, si ritiene utile precisare che:


1. Tutte le aziende che fanno attività di Bonifica di Materiali Contendenti Amianto (MCA), anche se composte da singola persona, devono essere iscritte in categoria 10 A/B ai sensi della deliberazione 30 Marzo 2004 dell'Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti. Metodi di bonifica sono da intendersi quelli definiti al punto 3 del DM del 6 Settembre 1994 del Ministero della Sanità attuazione degli artt 6 c.3 e 12 c. 4 L. 257/92.
2. Nell'articolo 59-quinquies si fa riferimento ad esposizioni sporadiche (frequenza) e di debole intensità (magnitudo); nell'attesa degli orientamenti stabiliti dalla Commissione Consultiva Permanente di cui al comma 4 del medesimo articolo, si conviene di stabilire che una attività risulta essere sporadica quando tiene impegnato un giorno lavorativo nell'arco di un mese (circa il 5% del tempo lavorativo in un mese). Per quanto riguarda la debole intensità si è portati a non definire un limite, in quanto le attività citate a sostegno (lettere a, b, c, d con manufatti in buono stato) fanno presumere comunque una esposizione di bassa intensità se eseguite in modo corretto (e quindi con i lavoratori correttamente formati ed informati).
3. Si ritiene che le aziende che fanno bonifica in modo continuativo non possano, nella pratica, rientrare nella fattispecie del 59 quinquies.
4. Il DLgs 257/2006 inserisce la problematica amianto all'interno del DLgs 626/94, per cui ad essere valutata dovrà sempre essere l'attività nel suo complesso. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà rendere conto di questa condizione.
5. Per quanto concerne l'attività descritta nell'articolo 59 quinquies comma 2 lettera a, per

- manutenzione è da intendersi un procedimento conservativo su un manufatto di solo cemento amianto (per esempio la fasciatura di un tubo).
6. Per quanto concerne l'attività descritta nell'articolo 59 quinquies comma 2 lettera b, si rileva che:
 - a. La rimozione configurandosi come attività di bonifica (punto 1) richiede l'iscrizione in categoria 10 A/B [deliberazione 30 Marzo 2004 dell'Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti], anche se l'esposizione è debole e sporadica.
 - b. La rimozione richiede l'applicazione dell'articolo 59 duodices e quindi la redazione e l'invio del piano di lavoro ma non della notifica.
 7. Per quanto concerne l'attività descritta nell'articolo 59 quinquies comma 2 lettera c, si rileva che
 - a. Il confinamento e l'incapsulamento configurandosi come attività di bonifica (punto 1) richiedono l'iscrizione in categoria 10 A/B [deliberazione 30 Marzo 2004 dell'Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti], anche se l'esposizione è debole e sporadica.
 - b. Non è necessario inviare né il piano di lavoro né la notifica.
 8. La notifica deve essere inviata prima dell'inizio dei lavori, e non con un termine di tempo prefissato di anticipo.
 9. Per quanto concerne l'articolo 59 nonies comma 1 si ritiene che la periodicità dei monitoraggi a sostegno del Documento di Valutazione dei Rischi debba essere al più di un anno.
 10. Per quanto concerne l'articolo 59 decies comma 4 si conviene che il punto e virgola dopo la parola "respiratorie" è errato e va sostituito con una virgola per dare senso compiuto al periodo. Rileggendo la frase dopo la correzione si constata che l'utilizzo non permanente dei DPI deve essere interpretato nel senso di una razionale organizzazione dei turni di lavori.
 11. L'articolo 59 duodices, definisce in modo completo i contenuti che deve avere il piano di lavoro; a tal fine si rileva che:
 - a. La carenza dei contenuti può essere sanzionata dall'organo di vigilanza ai sensi dell'apparato sanzionatorio del 626/94, modificato dall'articolo 3 del DLgs 257/2006;
 - b. Nel caso in cui la ditta avrà necessità di intervenire prima di trenta giorni definiti ai sensi del comma 5 questa potrà riportare nel piano di lavoro che dovrà consegnare, le ragioni per le quali ritiene necessario iniziare i lavori con urgenza. In questo caso i servizi valuteranno le motivazioni esposte per ridurre, eventualmente, i tempi della procedura tramite comunicazione nella quale si esprime che "su richiesta dell'interessato" ed "al solo fine di" è possibile iniziare i lavori.
 - c. La procedura d'urgenza dovrà essere di carattere igienico sanitario anche in virtù dell'articolo 59 quater.
 - d. Essendo il piano di lavoro sostitutivo della notifica (e quindi ritenuto dal legislatore di un dettaglio superiore a quest'ultima), si consiglia di richiedere alle aziende che devono presentare il piano di lavoro, che quest'ultimo contenga anche le informazioni richieste con la notifica (art 59 sexies c. 2.).
 - e. I trenta giorni sono da considerarsi a partire dalla data di affrancatura o della ricevuta a mano del protocollo.
 12. Molte discariche chiedevano alla Ditta il parere della Azienda Sanitaria prima di accettare il rifiuto; si conviene che il documento sufficiente alla messa in discarica dei rifiuti sia la ricevuta di ritorno della raccomandata, quale prova della consegna del piano di lavoro.

Si confida nella collaborazione degli operatori dei dipartimenti di prevenzione della regione toscana al fine di garantire la massima diffusione di comportamenti omogenei

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Ing. Marco Masi



SB/circolare257-2006.doc

50139 Firenze, Via Alderotti 26/n
Tel. 055/4383360-Fax 4383058
<http://www.regione.toscana.it>
stefano.biondini@regione.toscana.it